



**LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2002 n. 08**

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 27/2/2002 n. 03**

**LEGGE N.08 del 2002 - Modifiche al Titolo II - Capo III - "Gestione rifiuti" della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Inserimento dell'articolo 33 bis)

1.

Dopo l'articolo 33 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:

**"Articolo 33 bis**

(Efficacia dello schema di piano provinciale adottato)

1.

Per far fronte alle necessità relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani nel periodo transitorio necessario all'attuazione delle previsioni del piano provinciale, la Provincia può approvare progetti relativi ad ampliamenti o modifiche di impianti esistenti ovvero a nuovi impianti, individuando contestualmente i relativi siti, purché impianti e siti siano previsti nello schema di piano adottato ai sensi dell'articolo 33.

2.

La previsione relativa agli impianti di cui al comma 1 deve essere coerente con le scelte di pianificazione provinciale definitive per l'ambito di riferimento e, in ogni caso, qualora si tratti di ampliamento di impianti di smaltimento esistenti, non può consentire le operazioni di gestione dei rifiuti per un periodo superiore a quattro anni dalla data di adozione dello schema di piano."

**Articolo 2**

(Modifiche all'articolo 34)

1.

Il comma 7 dell'articolo 34 della l.r. 18/1999 è abrogato.

**Articolo 3**

(Termine ultimo per l'approvazione dei piani provinciali)

1.

I piani provinciali adottati dalle Province sulla base delle disposizioni del piano regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 17 del 29 febbraio 2000 devono essere approvati inderogabilmente entro il 30 giugno 2003.

2.

La mancata trasmissione, nel termine fissato dal Presidente della Giunta regionale nelle diffide inviate ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 18/1999, delle eventuali modifiche necessarie a concludere la procedura di sostenibilità ambientale, la formulazione di una pronuncia negativa sulla sostenibilità da parte della Giunta regionale pur a seguito delle modifiche fornite o l'inutile decorso del termine di cui al comma 1 per l'approvazione finale dei piani, determinano l'immediata nomina di un Commissario "ad acta" che provvede ad assumere i provvedimenti surrogatori del caso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 febbraio 2002

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

---

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:2002

\_\_\_Num:0008

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:03

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:2002